

Pontoglio 31/01/2024

All'attenzione di
Clienti, Fornitori, Consulenti
– loro sedi

Oggetto: adeguamento normativa *Whistleblowing* – Segnalazione illeciti (d. lgs. 24/2023)

La direttiva UE 2019/1937, relativa al fenomeno di segnalazione illeciti e al divieto di ritorsione sui segnalanti (c.d. whistleblowing) ha richiesto ai Paesi membri dell'UE l'implementazione dei requisiti per la protezione dei soggetti segnalanti. L'Italia ha recepito la suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 24/2023, il quale raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. La normativa in parola è stata inoltre da tempo inserita all'interno del D.lgs. 231/2001, il quale afferma che i Modelli di organizzazione e controllo devono prevedere "uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite".

Alla luce di quanto sopra, con la presente Vi informiamo che la Società ha provveduto all'implementazione dei protocolli richiesti, in particolare

- adottando una specifica procedura che descrive le modalità di segnalazione;
- attivando un canale interno ad hoc per le segnalazioni (che comprende l'uso di una piattaforma online, "WhistleblowerApp");
- nominando uno specifico gestore delle segnalazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma;
- aggiornando la documentazione inerente il nuovo trattamento di dati personali (c.d. privacy).

Di seguito si riporta una breve sintesi dei contenuti:

Cosa può essere segnalato

1. illeciti amministrativi

2. illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero violazioni al Modello Organizzativo implementato dalla Società
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori ecc.)
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (es. frodi e attività illegali)
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio dell'UE e attività corruttive)
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3 e 4

Come segnalare (canali di segnalazione)

1. CANALE INTERNO: le segnalazioni possono essere effettuate;
 - In forma **scritta**, utilizzando la **piattaforma dedicata WhistleblowerApp** al seguente link: <https://whistleblowing.mydatacloud.it/Home/Whistleblowing?companyId=dccb30c7-a753-4ad1-a5d8-a243132cee1f>

La piattaforma consente anche l'invio di segnalazioni anonime ed è accessibile unicamente al gestore delle segnalazioni (vedi seguito)

- In forma **orale**, utilizzando l'apposita **casella vocale disponibile nella piattaforma WhistleblowerApp**.

Qualora il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione dovrà essere indirizzata ai vertici aziendali della Società, esclusivamente in modalità analogica (cartacea via posta ordinaria).

Con l'uso del canale interno, il gestore delle segnalazioni è tenuto a rispettare tempistiche di risoluzione definite dalla norma: 7 giorni per notifica della presa in carico della segnalazione e 3 mesi per riscontro sull'esito della segnalazione.

2. CANALE ESTERNO (ANAC): il segnalante ha il diritto di fare una segnalazione esterna direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora:
 - a) non sia possibile o non sia obbligatoria l'attivazione del canale di segnalazione interna
 - b) se ha già fatto una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito o

potrebbe metterlo a rischio di ritorsioni
c) se ha validi motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo evidente o immediato per l'interesse pubblico

3. DIVULGAZIONE PUBBLICA: se il segnalante ha utilizzato sia i canali interni che quelli esterni, ma non è stata intrapresa alcuna azione appropriata. È necessario, tuttavia, che il segnalante abbia validi motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo evidente per l'interesse pubblico o che ci sia il rischio di ritorsioni.

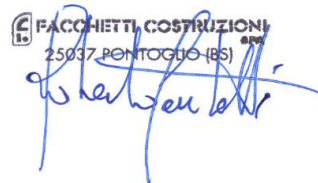
La Facchetti costruzioni S.p.A., ha incaricato un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

La procedura descrittiva del canale interno per le segnalazioni è reperibile tramite sito web aziendale (nella sezione dedicata "Whistleblowing") e sarà inviata a mezzo mail a tutti i potenziali segnalanti.

La Facchetti costruzioni S.p.A., anche attraverso l'attivazione del canale di segnalazione interno, si impegna per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nelle segnalazioni; nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti allegati.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing è consultabile nell'apposita piattaforma.

Il legale rappresentante
Facchetti Costruzioni spa
Facchetti Roberto



FACCHETTI COSTRUZIONI
25037 PONTOGGIO (BS)